

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale recante: «Determinazione dei requisiti delle modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché delle modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine»

*(Parere ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2007)**

---



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**Schema di decreto del Ministro dell'Interno recante: "Determinazione dei requisiti, delle modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché delle modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41".**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, prevede, come noto, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno volto a stabilire i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché a disciplinare e le modalità di collaborazione tra gli stessi e le Forze dell'ordine.

E' opportuno premettere che le figure in questione sono già presenti nei campi di calcio di molti Paesi europei e trovano, tra l'altro, riconoscimento giuridico in atti dell'Unione Europea, come, ad esempio, nella Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea 2006/C 322/01 del 4 dicembre 2006, in cui si fa esplicito riferimento a "sorveglianti", debitamente reclutati e formati, incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori.

Nell'ordinamento interno i soggetti addetti alle attività in argomento sono stati introdotti dall'art.1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, ove viene, tra l'altro, previsto che i varchi di ingresso negli stadi soggetti alle prescrizioni ivi previste siano presidiati da "*personale appositamente incaricato*", più puntualmente disciplinato nel decreto ministeriale attuativo del predetto articolo (decreto del Ministro dell'Interno del 6 giugno 2005 con cui sono state apportate modificazioni al decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"), che fa espressa menzione dei "*soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori*".

A tali incaricati è stata riconosciuta, per effetto del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210 (che ha aggiunto l'art. 6-quater alla legge 13 dicembre 1989, n. 401), la tutela giuridica prevista dagli artt.336 e 337 del codice penale per gli incaricati di pubblico servizio, "*purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte*".

Tanto premesso, si rappresenta che il presente decreto, al pari dei precedenti analoghi decreti ministeriali ed interministeriali di natura tecnica adottati in materia, intende dare attuazione al sopra richiamato art. 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nella stesura del testo, le cui disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico dell'Erario, si è tenuto conto delle proposte formulate dal gruppo di lavoro incaricato dal Presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in base alle intese di programma stabilite dal Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno, il Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) sottoscritto il 12 aprile 2007.

Secondo la procedura di perfezionamento prevista dalla medesima norma, il decreto deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere egualmente emanato.

Nell'**art. 1** è chiarito che le disposizioni in esame si applicano agli stadi con capienza superiore alle 7.500 unità, in coerenza con i nuovi limiti previsti dalle norme primarie (art. 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, così come modificato dal citato decreto legge n. 8 del 2007).

L'**art. 2**, nel richiamare la responsabilità delle società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche per i servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso, chiarisce che la direzione ed il controllo degli incaricati ai medesimi servizi, denominati "*steward*", è affidata al "delegato per la sicurezza" che si identifica con il responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti previsto dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

Le società organizzatrici hanno la facoltà di assicurare i servizi degli *steward* sia direttamente, ovvero avvalendosi di Istituti di sicurezza privata, mantenendo, così, ancorata a soggetti in possesso delle caratteristiche organizzative necessarie, sottoposti a "licenza di polizia" con i conseguenti controlli, la gestione di attività altamente sensibili sotto il profilo della sicurezza: è, quindi, espressamente esclusa la possibilità di richiedere l'organizzazione dei predetti servizi a soggetti diversi da quelli espressamente indicati nella norma.

A questo proposito va precisato che il riferimento agli Istituti di sicurezza privata non implica, in alcun modo, una diversa caratterizzazione giuridica (o economica) degli *steward*.

I servizi in argomento devono essere svolti sotto la vigilanza del funzionario della Polizia di Stato designato quale responsabile del Gruppo Operativo Sicurezza previsto dall'art.19-ter del citato decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996, nonché degli altri ufficiali di pubblica sicurezza individuati nell'ordinanza del Questore concernente i servizi di ordine e sicurezza.

La selezione e la formazione degli *steward* sono disciplinate nel successivo **art. 3**, le cui disposizioni mirano ad assicurare un profilo attitudinale e professionale di tali incaricati adeguato ai compiti da svolgere.

In particolare, viene precisato che l'accertamento dei requisiti fisici, culturali e psicoattitudinali – stabiliti nell'Allegato A - di cui devono essere in possesso il delegato per la sicurezza e gli *steward*, rientra nei compiti della società responsabile.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'elenco dei candidati, completo della documentazione necessaria a comprovare il possesso degli altri requisiti soggettivi previsti nel citato Allegato A, è quindi trasmesso al Prefetto della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, che, effettuati gli accertamenti, dispone il divieto di impiego negli impianti sportivi nei confronti del personale che sia eventualmente risultato privo di tali requisiti.

Sono esentati dai predetti riscontri solo coloro che rivestono la qualità di guardia particolare giurata (i "quadri intermedi" di cui all'art. 6), in quanto il possesso di tale titolo già presuppone il positivo accertamento dei requisiti soggettivi richiesti.

Il personale così selezionato è quindi avviato, a cura delle società sportive interessate, alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento - i cui requisiti minimi sono fissati nell'Allegato B - mirati all'acquisizione delle necessarie capacità professionali (indicate nel menzionato Allegato A).

L'esito di tali corsi è attestato da una dettagliata relazione redatta dalle strutture formative, le quali provvedono ad inviare alle predette società sportive ed al Questore l'elenco dei frequentatori che hanno superato i medesimi corsi.

La qualificazione delle strutture formative è attestata, sulla base dei requisiti minimi formativi previsti nell'Allegato A, dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nell'ambito del quale sono, tra l'altro, presenti sia la F.I.G.C. che il CONI e le Leghe.

Nell'art. 4 sono disciplinate le ipotesi di decadenza dall'incarico.

A tal fine è previsto che l'elenco delle persone che hanno superato la formazione venga aggiornato *"periodicamente, e comunque, prima dell'inizio di ogni stagione calcistica"*, dalla Questura della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, anche al fine di verificare la permanenza dei requisiti prescritti.

Ove si verifichi una delle ipotesi di decadenza indicate nella norma, il Prefetto, su segnalazione del Questore, dispone il divieto di impiego negli stadi, che può essere anche di natura temporanea nel caso di malattie od infermità non permanenti.

Altra disposizione di rilievo è quella contenuta nell'art. 5, che fissa il numero minimo di *steward* da impiegare in occasione delle singole partite di calcio, non inferiore alla proporzione di 1 ogni 150 spettatori effettivi, ovvero, almeno, di 1 ogni 250 spettatori, in relazione alla capienza dello stadio, e di un coordinatore ogni 20 incaricati.

Al fine di evitare eventuali incertezze interpretative, detta previsione è stata formulata come modifica all'art. 19-quater del decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 che, attualmente, stabilisce in 1 a 250 unità il rapporto tra gli addetti ai servizi di incolumità pubblica e gli spettatori.

Nel nuovo testo è distintamente specificato che il numero degli addetti ai servizi di incolumità pubblica, diversi dagli *steward*, deve essere congruo in relazione agli specifici *"piani finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza"*, previsti dall'art. 19 del citato decreto ministeriale del 18 marzo 1996.

Gli aspetti generali del servizio degli *steward* sono disciplinati dall'art. 6.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In particolare, al delegato per la sicurezza è attribuito il compito di pianificare l'impiego dei predetti incaricati, in base ad un piano approvato almeno tre giorni prima della gara dal Gruppo Operativo Sicurezza previsto dall'art.19-ter del citato decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996.

Presupposto indispensabile per l'effettivo impiego degli *steward* è l'esistenza di una copertura assicurativa per gli eventuali infortuni connessi all'esercizio dei compiti previsti.

Inoltre, in relazione alle esigenze di riconoscibilità (in quanto incaricati di pubblico servizio) previste dalla legge (v. art. 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401), è stato previsto che gli *steward*, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indossino un casacca le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato D, con la possibilità di esprimere i livelli di gerarchia interna attraverso appositi contrassegni.

Con specifico riguardo ai "quadri intermedi" ("coordinatore" e "responsabile di funzione") ed alle connesse responsabilità, si è previsto che gli stessi debbano rivestire la qualità di guardia particolare giurata, dando così maggiore rilievo al vincolo funzionale con le Forze di polizia e, perché no, maggiore stabilità al rapporto di impiego.

Nell'art. 7 sono disciplinate, più nel dettaglio, le modalità di svolgimento del servizio degli *steward* raggruppate nelle seguenti aree di attività: attività di bonifica, attività di prefiltraggio, attività di filtraggio, attività all'interno dell'impianto sportivo, impiego durante le trasferte, attività di in caso di violazione del regolamento d'uso.

La vigilanza ai parcheggi resta esclusa dai compiti affidati agli *steward*, trattandosi di attività per la quale è prevista una specifica autorizzazione.

Per il prefiltraggio ed il filtraggio, che implicano un diretto contatto con la persona dello spettatore (compresi i controlli con il metal-detector), è previsto che le tali attività siano svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per gli eventuali interventi richiedenti l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.

Le disposizioni finali, di cui all'art. 8, oltre a stabilire che le disposizioni in argomento si applichino a decorrere dalla prossima stagione calcistica, secondo le modalità ed i tempi definiti dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, prevedono che dopo una fase di prima applicazione non superiore ai due anni, lo stesso Osservatorio possa formulare proposte per l'eventuale revisione delle predette disposizioni.

Roma, 1° giugno 2007

## DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO

recante:

*“Determinazione dei requisiti, delle modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, nonché delle modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell’ordine, in attuazione dell’articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41”.*



# *Il Ministro dell'Interno*

- VISTO** il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante *"Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche"* convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
- VISTA** la legge 13 dicembre 1989, n. 401 recante *"Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive"* come modificata, da ultimo, dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ed in particolare gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater;
- VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante *"Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
- VISTO** il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"*, ed in particolare l'articolo 6-bis comma 4, l'articolo 7 comma 3 lett. b), l'articolo 8-bis; gli artt. 19 e 19-bis, nonché gli articoli. 19-ter e 19-quater;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 6 giugno 2005, in materia di titoli di accesso agli impianti sportivi, ed in particolare l'articolo 4, comma 2, lett. c), e comma 5, nonché l'articolo 5, commi 2 e 3;
- VISTA** la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre 2006 concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 dicembre 2006;



# *Il Ministro dell'Interno*

**RITENUTO** di dover dare attuazione all'articolo 2-ter del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno volto a stabilire i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine;

**CONSIDERATO** che le norme sopra richiamate affidano in maniera univoca i compiti di controllo dei titoli di accesso, di instradamento degli spettatori e di rispetto del regolamento d'uso dell'impianto esclusivamente alla società sportiva organizzatrice dell'evento, a mezzo del proprio personale addetto;

**CONSIDERATO** altresì, che le attività di sicurezza sussidiaria attribuite ai privati non possono comportare l'esercizio di pubbliche funzioni, riservate agli organi di polizia dello Stato, e che, non di meno, vanno assicurate le necessarie sinergie funzionali, prevedendo le modalità di collaborazione del personale addetto ai predetti servizi con le forze dell'ordine;

**ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

emana il seguente

## DECRETO

### Art. 1.

*(Campo di applicazione)*

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente decreto i complessi e gli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio.





# *Il Ministro dell'Interno*

## **Art. 2.**

*(Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche e requisiti del personale)*

1. Le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, instradamento degli spettatori e verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti di seguito denominati "steward", assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato "delegato per la sicurezza".
2. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati dalle società organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I servizi di cui al comma 1 sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo Operativo Sicurezza, di seguito denominato "G.O.S.", nominato ai sensi dell'articolo 19-ter del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi", come successivamente modificato ed integrato, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal Questore con propria "ordinanza", i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

## **Art. 3.**

*(Selezione e formazione del personale)*

1. La società sportiva responsabile dei servizi di cui all'articolo 2 accerta che il personale impiegato nelle attività di *steward* sia in possesso dei requisiti personali fisici, culturali e psicoattitudinali di cui all'allegato A al presente decreto, sottoponendo i candidati alle prove preliminari e test attitudinali ivi previsti.



# *Il Ministro dell'Interno*

2. La stessa società trasmette l'elenco nominativo dei candidati che si intende avviare alla formazione per l'espletamento dell'attività di *steward* al Prefetto della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, paragrafo 1.1.3.. Il Prefetto dispone, il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla società sportiva.
3. Il personale selezionato con le modalità sopra specificate è avviato, a cura delle società sportive di cui all'articolo 2, alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento finalizzati all'acquisizione delle capacità professionali di cui all'allegato A al presente decreto. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento del predetto personale sono stabiliti nell'allegato B al presente decreto.
4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una dettagliata relazione a cura dell'organismo formativo, recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori, l'elenco delle persone che hanno superato il corso, è trasmesso alla società sportiva interessata all'impiego ed al Questore.
5. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per il personale che riveste la qualità di guardia particolare giurata.
6. L'organizzazione dei corsi di formazione è affidata a strutture formative, anche delle stesse società calcistiche, la cui qualificazione, sulla base dei requisiti minimi formativi di cui all'allegato B al presente decreto, è attestata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

## **Art. 4.**

*(Motivi di decadenza dall'incarico)*

1. L'elenco delle persone formate a norma dell'articolo 3 è tenuto costantemente aggiornato dalla Questura della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, anche al fine di verificare periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti per l'impiego presso gli impianti sportivi.
2. Il Prefetto della provincia, su segnalazione del Questore, dispone il divieto di impiego negli stadi nei seguenti casi:
  - a. perdita di almeno uno dei requisiti;



# *Il Ministro dell'Interno*

- b. violazione o omissione delle disposizioni impartite dall'Autorità di pubblica sicurezza o dall'Amministrazione, Ente o Società affidataria;
  - c. tenuta di condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;
  - d. ogni altro abuso del titolo.
3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti, il divieto è disposto per il corrispondente periodo di inabilità.

## **Art. 5.**

*(Modificazioni al decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996)*

1. Al decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) All'articolo 19 – quater, la lettera c) del comma 1 è sostituita dalle seguenti:  
*“c) il numero minimo del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi (steward), in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva, non può essere inferiore alla proporzione di 1 a 150 spettatori effettivi, ovvero, comunque, di 1 a 250 spettatori in riferimento alla capienza dell'impianto certificata dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, salvo diverse prescrizioni del Questore della provincia, anche sulla base del livello di rischio attribuito alla specifica gara dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Nell'ambito dell'aliquota del predetto personale è individuato un adeguato numero di personale di sesso femminile. Il numero dei coordinatori non può essere inferiore a 1 ogni 20 incaricati;*
  - d) *assicurare un numero congruo di addetti agli altri servizi finalizzati alla pubblica incolumità in relazione a quanto stabilito dai piani finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza di cui all'articolo 19.”.*

## **Art. 6.**

*(Disposizioni generali sul servizio degli steward)*

1. Nell'espletamento dei compiti di direzione e controllo, il delegato per la sicurezza pianifica l'impiego degli *steward* sulla base dell'organigramma di cui all'allegato C



# *Il Ministro dell'Interno*

al presente decreto, secondo un piano approvato almeno 3 giorni prima della gara dal G.O.S.. Predisporre, altresì, l'elenco del personale impiegato avendo cura di associare ciascun nominativo ad un numero progressivo, specificando l'area o settore di impiego e le mansioni assegnate a ciascuna unità operativa, ed al documento attestante la copertura assicurativa. L'elenco, con la documentazione predetta, è trasmesso al Questore.

2. Gli *steward*, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all'allegato D al presente decreto, di colore giallo fluorescente, ovvero arancione fluorescente, in relazione alle circostanze di impiego, contenente la scritta "*Steward*" ed un numero progressivo associato al nominativo dell'operatore. E' consentito applicare sulla tasca per supporto radio della casacca uno o più asterischi, in colore contrastante, che individuano i compiti di "capo unità", di "coordinatore" e di "responsabile di funzione".
3. Il personale addetto ai compiti di "coordinatore" e di "responsabile di funzione" deve essere in possesso della qualità di guardia particolare giurata a norma delle disposizioni vigenti.

## **Art. 7**

*(Modalità di svolgimento del servizio)*

1. Le attività degli *steward* all'interno dell'impianto sportivo sono svolte con le modalità di seguito indicate:

### **a) attività di bonifica**

Prima dell'apertura al pubblico, gli *steward* provvedono, con le modalità approvate dal G.O.S., all'ispezione preventiva dell'intero impianto sportivo finalizzata a:

1. verificare la stabilità e l'ancoraggio delle strutture mobili;
2. garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo così a rischio l'incolumità delle cose o delle persone;
3. adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od intralcio all'accessibilità delle vie di fuga;
4. verificare la perfetta funzionalità degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza e presidiare in materia continuativa l'impianto, al termine delle operazioni di bonifica.



# *Il Ministro dell'Interno*

## **b) attività di prefiltraggio**

In prossimità dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell'area riservata dell'impianto (area di prefiltraggio), gli *steward* provvedono a:

1. presidiare i varchi di accesso all'area riservata dell'impianto;
2. verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori;
3. accertare la conformità dell'intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identità e negando l'ingresso in caso di difformità ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del suddetto titolo di identità;
4. controllare il rispetto del "Regolamento d'uso" dell'impianto finalizzato a:
  - 4.1. evitare l'introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumità;
  - 4.2. verificare, presso l'apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone l'introduzione se illecite o comunque non consentiti;
5. accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato all'area di massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio.

## **c) attività di filtraggio**

1. In prossimità dell'accesso ai preselettori di incanalamento antistanti i varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell'area di massima sicurezza (area di filtraggio), gli *steward* provvedono a:
  - 1.1 controllare il rispetto del "Regolamento d'uso" finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumità, effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili, per un'aliquota di spettatori non inferiore al 40% dei biglietti venduti;



# *Il Ministro dell'Interno*

- 1.2 regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del biglietto deve accedere allo stadio.
2. In prossimità dei tornelli elettronici, gli *steward* assicurano:
  - 2.1 il presidio dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza dell'impianto;
  - 2.2 l'eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;
  - 2.3 l'instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.

## **d) attività all'interno dell'impianto sportivo**

1. In prossimità dell'accesso agli spalti, gli *steward* provvedono ad instradare il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato.
2. Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all'interno dell'impianto sportivo, gli *steward* assicurano:
  - 2.1 il controllo del rispetto del "Regolamento d'uso" dell'impianto, attraverso:
    - 2.1.1 vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell'impianto sportivo di cui all'articolo 8-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, finalizzata ad evitare indebiti accessi nell'impianto medesimo attraverso scavalco delle recinzioni e dei separatori;
    - 2.1.2 osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza finalizzati anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica per l'immediata segnalazione alle Forze dell'ordine;
    - 2.1.3 vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;
    - 2.1.4 custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati, ove previsto, in consegna all'atto dell'ingresso da parte degli utenti dell'impianto sportivo;
    - 2.1.5 eventuale perimetrazione del terreno di gioco;



# *Il Ministro dell'Interno*

- 2.1.6 eventuale separazione, all'interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;
  - 2.1.7 vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;
  - 2.1.8 l'indirizzamento e l'assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati;
  - 2.1.9 concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i servizi connessi;
  - 2.1.10 ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;
  - 2.1.11 concorso attivo negli altri servizi previsti dal "*Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza*".
3. La vigilanza dei parcheggi è assicurata mediante personale in possesso della prescritta autorizzazione.

## **e) attività in caso di violazione del regolamento d'uso**

1. In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello stesso, gli *steward*, richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto. In caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, lo *steward*, richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accerta l'identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identità, al fine di curare la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.



# *Il Ministro dell'Interno*

2. Coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarassero sprovvisti di un valido documento d'identità, saranno segnalati al personale delle Forze di polizia in servizio presso l'impianto sportivo per i successivi accertamenti.

**f) documentazione delle attività**

L'attività svolta dagli *steward* ai sensi della lettera d, paragrafo 2, sottoparagrafi 2.1 e 2.1.8. è documentata su apposita modulistica da predisporre a cura del responsabile o del delegato alla sicurezza e trasmessa al responsabile del G.O.S. per l'attività di competenza.

2. Le attività di prefiltraggio e di filtraggio, di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1, sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

## **Art. 8**

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla stagione calcistica 2007-2008 con le modalità ed i tempi definiti dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro due anni, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'INTERNO



## 1. REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DEGLI STEWARD

Gli *steward* devono essere in possesso dei seguenti requisiti da attestarsi con apposita documentazione:

### 1.1. Requisiti personali.

#### 1.1.1. Requisiti fisici.

- a) età compresa tra i 30 ed i 50 anni con precedenti esperienze di almeno 5 anni in analoghi settori, per delegato per la sicurezza nonché per "Responsabile di funzione" e "Coordinatore";
- b) età ricompresa tra i 21 ed i 50 anni per "Capo unità" e "Steward";
- c) buona salute fisica e mentale;
- d) assenza di daltonismo;
- e) assenza di uso di alcool e stupefacenti;
- f) capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto;
- g) assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
- h) prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere.

I predetti requisiti devono essere attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche.

#### 1.1.2. Requisiti culturali minimi:

- a) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese, per "delegato per la sicurezza" - "Responsabile di funzione" e "Coordinatore";
- b) diploma di scuola media inferiore per "Capo unità" e "Steward"; la conoscenza di almeno una lingua straniera - obbligatoria nel caso di competizioni internazionali per almeno il 30% dei casi - è considerata titolo preferenziale.

#### 1.1.3. Requisiti soggettivi:

- a) sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 11 del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione;
- b) non risultino sottoposti, o essere stati sottoposti, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1996, n. 401, e successive modifiche;
- c) non risultino sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modifiche;
- d) non risultino, negli ultimi 5 anni, denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva per reati per i quali è prevista l'applicazione del divieto di cui alla lettera b);

#### 1.1.4. Requisiti psicoattitudinali:

- a) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;
- b) attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area dell'impianto sportivo.

#### 1.2. Capacità professionali.

I requisiti devono essere attestati dalla frequenza dei corsi professionali di cui all'articolo 3 del presente decreto che diano una approfondita formazione agli *steward* a seconda delle mansioni a cui sono chiamati.

Gli *steward* devono essere formati tra l'altro per:

- a) assumere le responsabilità che sono loro affidate;
- b) conoscere le tecniche per individuare persone sospette dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza;
- c) conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso, tornelli);
- d) conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all'impianto mediante sistemi di lettura ottica o obliterazione;
- e) conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito;
- f) conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;
- g) conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all'impianto.

#### 1.3. Modalità di selezione.

I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposti ad una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento del:

- a) livello di conoscenza generale;
- b) capacità di espressione verbale;
- c) grado di conoscenza della lingua inglese;
- d) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;
- e) attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.

## LA FORMAZIONE DEGLI STEWARD

### 1. PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

I corsi di formazione generale, ai quali devono essere avviati, a cura delle società sportive, gli *steward* devono assicurare lo svolgimento delle seguenti cinque aree di intervento:

#### 1.1. Area giuridica.

Attiene all'area giuridica l'approfondimento di:

- a) profili giuridici e dei compiti degli *steward*;
- b) normativa per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi;
- c) organizzazione degli *steward*.

#### 1.2. Area ordine pubblico

Specifiche dell'area ordine pubblico è la perfetta conoscenza di:

- a) Autorità di pubblica sicurezza;
- b) problematiche connesse al governo ed alla gestione dell'ordine pubblico;
- c) ruolo ed i compiti del Gruppo Operativo Sicurezza - G.O.S.;
- d) regolamento d'uso dell'impianto;
- e) Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto dove gli *steward* prestano la loro opera.

#### 1.3. Area sicurezza

Nell'area sicurezza devono essere trattate tematiche relative a:

- a) prevenzione degli incendi e l'attività antincendio;
- b) gestione dell'impianto sportivo;
- c) cenni sul pronto intervento sanitario;
- d) cenni sulle tecniche di gestione delle masse.

#### 1.4. Area psicologico-sociale

Tematiche da trattare nell'area psicologico-sociale:

- a) consapevolezza di sé e del proprio ruolo professionale
- b) conoscenza del mondo dei tifosi;
- c) psicologia sociale;
- d) accettazione delle diversità, gestione dei conflitti;
- e) orientamento al servizio e comunicazione

#### 1.5. Area tecnica

L'area tecnica, peculiare per ogni singolo impianto, deve prevedere:

- a) la conoscenza dell'impianto;
- b) le modalità di attuazione del piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dell'organizzazione dell'area adiacente allo stadio.

## 2. DURATA DELLA FORMAZIONE

Le aree di intervento di cui al programma di cui al precedente capitolo 1 dovranno essere sviluppate, tenendo conto dei seguenti profili professionali di impiego, per le ore minime accanto riportate:

### *livello apicale di formazione*

Operatore	Ore di formazione per area di intervento						
	Giuridica	Ordine Pubblico	Antincendio	Sanitaria	Psicologico - sociale	Tecnico sportiva	Aggiornamento ed esercitazioni
Delegato per la sicurezza	10	10	8	6	4	6	42

### *1° livello di formazione*

Operatore	Ore di formazione per area di intervento						
	Giuridica	Ordine Pubblico	Antincendio	Sanitaria	Psicologico - sociale	Tecnico sportiva	Aggiornamento ed esercitazioni
Responsabile di funzione	8	6	4	4	2	2	26
Coordinatore	6	6	3	3	2	2	14

### *Livello base di formazione*

Operatore	Ore di formazione per area di intervento						
	Giuridica	Ordine Pubblico	Antincendio	Sanitaria	Psicologico - sociale	Tecnico sportiva	esercitazioni
• Capo unità • Steward	4	4	4	4	2	2	22

\* Le tabelle riportano il numero minimo di ore di formazione previsto per ogni livello professionale. L'aggiornamento è successivo al corso di formazione generale iniziale e quindi deve essere considerato aggiuntivo rispetto al monte ore obbligatori

## 3. METODOLOGIA

La formazione generale può essere erogata con l'utilizzo di metodologie diverse:

- lezione frontale;
- dinamiche non formali: prevedono un'impostazione pratico-applicativa delle lezioni e l'utilizzo di modalità attive di gestione dell'aula, quali esercitazioni pratiche, simulazioni, casi analogici e reali volte a stimolare un reale coinvolgimento dei partecipanti e quindi ad innescare un efficace e significativo processo di apprendimento;

I programmi per la formazione generale non potranno prevedere il ricorso a dinamiche non formali per oltre il 50% del monte ore complessivo. Per le lezioni frontali le aule non possono superare le 25 unità; per i moduli tenuti con dinamiche non formali, il programma

deve indicare un numero massimo di partecipanti tale da garantire, in relazione alla materia trattata, una partecipazione e un coinvolgimento adeguati.

L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive può predisporre per alcuni dei contenuti indicati al punto 1 adeguato materiale didattico e dispense che le società possono adottare come base comune, pur potendolo autonomamente integrare.

#### 4. CERTIFICAZIONE

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e di ordine pubblico, oltre che di recupero e valorizzazione della dimensione sociale e culturale degli eventi sportivi, e per assicurare correttezza e omogeneità dei comportamenti degli *steward*, si prevede che i percorsi formativi siano certificati:

- *ex ante*, attraverso la definizione di un sistema di requisiti specifici relativi a strutture (per esempio le aule di formazione), risorse e professionisti che intervengono nel processo. I requisiti e le caratteristiche minime dei soggetti abilitati ad erogare la formazione generale sono accertati dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;
- *ex post*, con riferimento alle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi didattici per ciascuna area di formazione proposta (le cinque macro aree individuate); la valutazione è realizzata al termine del percorso formativo attraverso la somministrazione di test a scelta multipla e/o esame attraverso colloquio finale. La valutazione finale è affidata alla commissione di esperti nominata dal Prefetto ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del presente decreto.

## 1. ORGANIGRAMMA D'IMPIEGO DEGLI STEWARD

La funzione essenziale dell'organigramma, da adattare alle esigenze specifiche di ogni singolo stadio, è quella di favorire la conoscenza chiara ed univoca della linea di comando degli *steward* e il correlato flusso delle informazioni.

Ogni operatore deve conoscere la sua posizione nell'ambito della catena operativa della sicurezza: chi è il suo coordinatore al quale rivolgersi in via gerarchica e quali sono i suoi coordinati eventuali per i quali essere il punto di riferimento e a chi indirizzare l'informazione.

L'organigramma prevede:

- a. un "delegato per la sicurezza", componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto;
- b. un "responsabile di funzione" per ciascuna delle funzioni operative affidate agli *steward* di cui all'articolo 7;
- c. un "coordinatore di settore" per ciascuna area o settore dello stadio;
- d. un "capo unità" ogni 20 *steward*;
- e. un numero di "*steward*" non inferiore alla proporzione di 1 a 150 spettatori operanti in unità operative ciascuna composta da 20 operatori.

**ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AGLI STEWARD**  
**SPECIFICHE E CAMPIONE DI GIUBOTTI IDENTIFICATIVI DEGLI STEWARD**

Giubbotto senza maniche da infilare dalla testa

Colore: Giallo o Arancio ad alta visibilità e bande luminescenti – Norma UNI-EN 340-471-530.

**Segni identificativi**

Parola unica: *STEWARD* all'interno di un riquadro – posto al centro del giubbotto lati anteriore e posteriore.

Lettere e riquadro della parola *STEWARD* e del codice identificativo:

Fondo Blue Nato (Codice colore: Blue Nato – Pantone: 279c).

Tanto le lettere quanto il riquadro, sono di colore argento luminescente.

Misure del riquadro: 25 cm x 25 cm

Lettere della parola *STEWARD*: Larghezza = 1,3 cm per lettera; Altezza = 7,5 cm

**Lato anteriore del giubbotto**

Torace sinistro (a fianco del riquadro *STEWARD*): Tasca per supporto radio di 10 cm x 15 cm – cucita su cui possono essere applicati i contrassegni di cui all'articolo 6, comma 2.

Torace destro (a fianco del riquadro *STEWARD*): Tasca in plastica trasparente per documento di riconoscimento 10 cm x 10 cm.

Sotto il riquadro *STEWARD* il lato anteriore del giubbotto reca una banda argentata luminescente larga 5 cm.

**Lato posteriore del giubbotto**

Sotto il riquadro *STEWARD* il lato del giubbotto reca una banda argentata luminescente larga 5 cm.

Il giubbotto deve essere allacciato tramite velcro o ganci automatici su entrambi i lati.

**Dotazioni**

Dispositivi di protezione individuale relativi a: scarpe, berretti e/o elmetti conformi al D.Lgs. 626/94.

### **Libretto tascabile riportante i seguenti contenuti essenziali**

- Organigramma di tutti gli Addetti alla sicurezza con relativi numeri telefonici di servizio delle reti fissa e/o mobile;
- la pianta del settore occupato con la indicazione delle vie di fuga, delle uscite di sicurezza, dei varchi, delle postazioni di sicurezza, antincendio e di pronto soccorso. La dislocazione degli addetti e l'ubicazione di eventuali punti sensibili;
- il mansionario specifico del proprio ruolo operativo;
- il Piano di emergenza e le procedure di evacuazione dello stadio;
- le modalità relative alle comunicazioni di servizio.

